



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 09 - ASSISTENZA TERRITORIALE - SALUTE MENTALE - DIPENDENZE
PATOLOGICHE - SALUTENELLE CARCERI**

Assunto il 14/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 143

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2717 del 15/03/2022

**OGGETTO: LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 E SS.MM. ED II. -LIQUIDAZIONE INDENNITÀ
INTEGRATIVA SPECIALE AL BENEFICIARIO L.A. TRASFERITO IN ALTRA REGIONE, PER IL
TRIENNIO 2012/2014 -SENTENZA N. 293/2011 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (CEDU) ..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE l'ufficio competente per l'istruttoria ha accertato quanto segue:

la L. n. 210/92 e ss. mm. e ii. prevede un riconoscimento economico (indennizzo vitalizio) alle seguenti categorie di persone:

- soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione obbligatoria per legge, per ordinanza di Autorità Sanitaria, per motivi di lavoro o di viaggio;
- soggetti danneggiati da virus HIV o da epatiti virali dopo somministrazione di sangue ed emoderivati sia periodica (es. emofiliaci, talassemici, ecc.) che occasionale (es. intervento chirurgico, emodialisi, ecc.);
- soggetti che hanno contratto il virus dell'HIV o epatiti virali in quanto coniugi di persona già indennizzata ai sensi della legge 210/92 o figli dei medesimi contagiati durante la gestazione;
- personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto il virus dell'HIV o epatiti virali durante il servizio per contagio diretto;
- il beneficio economico spettante, cumulabile con ogni altro reddito, è composto oltre che dall'importo determinato dalla Tabella A al D.P.R. n. 834/81, il cui ammontare dipende dall'iscrizione tabellare alla categoria di appartenenza, dalla 1^ all'8^ (rivalutato annualmente in base al tasso d'inflazione programmato) da un importo, corrispondente all'Indennità Integrativa Speciale di cui alla legge n. 324/59, rivalutata a far data dal 01.01.2012, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 e di quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 03.09.2013;
- dal 01.01.2012 tutti gli indennizzi erogati, sono stati oggetto di rivalutazione annuale al tasso di inflazione programmato, quantificata su entrambe le componenti dell'indennizzo, per l'arretrato maturato (sia dai titolari del vitalizio bimestrale posticipato, che dagli eredi del de-cuius);
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le regioni, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è stato approvato il riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), da destinare in proporzione al 70% per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed al 30% per le anticipazioni relative agli arretrati della rivalutazione dell'I.I.S. fino al 31.12.2011;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indirizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

CONSIDERATO che in attuazione della Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le regioni hanno utilizzato il contributo di cui trattasi, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50%, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'Indennità Integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014;

VISTO l'art. 19 de decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all'art. 48 bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

DATO ATTO che, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, il beneficio economico erogato dalla regione Calabria in favore degli indennizzati, è stato aggiornato con l'indennità Integrativa Speciale, a far data dal 1° gennaio 2015;

CONSIDERATO che:

- per i beneficiari che hanno trasferito la loro residenza in altre Regioni, non si è provveduto ad erogare l'importo relativo alla rivalutazione dell'IIS riferito al triennio 2012/2014;

- con nota dipartimentale sono state trasmesse, ai beneficiari interessati, le richieste della documentazione necessaria al pagamento comprensiva di dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000;
- alle Aziende Sanitarie che hanno in carico i nuovi beneficiari, è stata trasmessa una richiesta per acquisire la documentazione attestante eventuali pagamenti effettuati, al fine di evitare duplicazioni di corrisposizioni per lo stesso periodo di interesse;

PRESO ATTO che il beneficiario **L. A.** ha presentato la documentazione richiesta e l'Azienda Sanitaria territorialmente competente del Comune di Ladispoli, ha trasmesso la nota attestante il mancato pagamento degli arretrati dell'IIS per il triennio 2012/2014:

CHE l'importo totale da liquidare al beneficiario è di € **6.936,35**;

VISTO l'impegno di spesa registrato al n. **1332/2022** assunto con decreto dirigenziale n. **1931** del 25 febbraio 2022 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;

VISTA la proposta di liquidazione n. **2482 del 04.03.2022** generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DATO ATTO che il capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato "Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992, n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n.27" rientrante nel perimetro sanità, presenta la necessaria capienza;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall'art. 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

VISTI:

- il D.lgs. n. 118/2011;

- la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 36 recante "Legge di stabilità regionale 2022";

- la Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28/12/2021 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt.11 e 39, c.10, D.lgs. 23/06/2011, n.118)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (art. 39, c.10, D.lgs. 23.6.2011, n.118)";

- la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e successive modifiche e integrazioni e ravvisata la propria competenza;

VISTA la circolare n. 13/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esclude dall'obbligo di verifica le indennità spettanti ai soggetti il cui diritto alla salute sia stato leso;

VISTO che tali indennizzi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale, né ad alcuna ritenuta fiscale, come precisato dal Ministero delle Finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994 e, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTI:

- l'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i dati anagrafici e bancari degli aventi diritto e/o del tutore individuato da apposito provvedimento del Giudice Tutelare, comunicati dagli stessi all'ufficio preposto all'istruttoria;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021 con il quale si è provveduto ad approvare la vigente struttura regionale, a seguito del nuovo Regolamento Regionale n. 9 del 07/11/2021;
- il Decreto n. 11560 del 12.11.2021, avente ad oggetto: *“Presa atto decreto presidente della giunta regionale n. 180 del 07.11.2021 – Conferimento incarichi dirigenziali di reggenza dei settori del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari e conferimento dell'incarico di reggenza del Settore n. 9 Assistenza Territoriale - Salute Mentale – Dipendenze patologiche – Salute nelle Carceri” alla dott.ssa Tommasina Pelaggi;*
- il Decreto del Direttore Generale n. 12097 del 29 novembre 2021, recante: *“Approvazione micro-organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione del D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021”;*
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021, con il quale si conferiscono le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari all' Ing. Iole Fantozzi;
- il D.P.G.R. n. 232 del 29/11/2021, avente ad oggetto. *“Dott.ssa Iole Fantozzi – Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta Regionale;*
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- l'Ordine di servizio, prot. n. 75479 del 01/03/2018, per come confermato con D.D.S. n. 10634 del 21.10.2020, con il quale si è disposta la responsabilità di procedimento relativa alle attività di *“Istruttoria e adempimenti amministrativi in attuazione della Legge n. 210 del 25/02/1992, per quanto non di competenza delle ASP, alla dott.ssa Elisa Mannucci;*

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

D E C R E T A

Per i motivi esposti in narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

- **DI LIQUIDARE in** favore del beneficiario **L. A.** , trasferito nella Regione Lazio, gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'IIS per il triennio 2012/2014, corrispondente ad un importo complessivo pari ad € **6.936,35;**
- **DI IMPUTARE** la spesa sul capitolo U6102011201 del bilancio regionale rubricato *“Spese a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria (L.25 febbraio 1992,n. 210) art. 6, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2012, n. 27, giusto impegno di spesa registrato al n. 1332/2022 assunto con decreto dirigenziale n. 1931 del 25 febbraio 2022 per l'erogazione dei suddetti benefici economici;*
- **DI DEMANDARE** al Settore Ragioneria Generale, Gestione delle spese, Gestione della contabilità finanziaria, Contabilità economica, Contabilità analitica della parte spesa, Conti pubblici territoriali, Autorità di certificazione del Dipartimento Bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento in

favore del beneficiario, oggetto della presente liquidazione, secondo le modalità indicate nella Scheda Contabile di liquidazione **n. 2482 del 04.03.2022**;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C e sulla rete intranet, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, privo della scheda di liquidazione e degli elenchi nominativi degli aventi diritto allegati, ex D.lgs. 196/2003, e ss.mm.ii.;

- **DI DARE ATTO** che gli specifici indennizzi, oggetto del presente provvedimento, non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, come indicato nella FAQ n. 17.3.7 del Sito ANAC in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016) aggiornato al 30 luglio 2020.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MANNUCCI ELISA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

PELAGGI TOMMASINA

(con firma digitale)